

Deliberazione della Giunta Regionale 22 dicembre 2025, n. 63-2098

D. L. 78/2010 art. 6, c.2. Determinazione compensi dei presidenti degli enti di ricerca regionali. Emolumenti dei Presidenti della Fondazione per la ricerca e l'innovazione in agricoltura (Agrion) e di I.R.E.S. Piemonte.



Seduta N° 134

Adunanza 22 DICEMBRE 2025

Il giorno 22 del mese di dicembre duemilaventicinque alle ore 10:05 si è svolta la seduta della Giunta regionale in via ordinaria, in modalità mista, presso la sede del Consiglio regionale, Palazzo Lascaris, via Alfieri 15 - Torino con l'intervento di Alberto Cirio Presidente, Elena Chiorino Vice Presidente e degli Assessori Paolo Bongioanni, Enrico Bussalino, Marco Gabusi, Marco Gallo, Matteo Marnati, Gian Luca Vignale con l'assistenza di Roberta Bufano nelle funzioni di Segretario Verbalizzante.

Assenti, per giustificati motivi: gli Assessori

Marina CHIARELLI - Maurizio Raffaello MARRONE - Federico RIBOLDI - Andrea TRONZANO

DGR 63-2098/2025/XII

OGGETTO:

D. L. 78/2010 art. 6, c.2. Determinazione compensi dei presidenti degli enti di ricerca regionali. Emolumenti dei Presidenti della Fondazione per la ricerca e l'innovazione in agricoltura (Agrion) e di I.R.E.S. Piemonte.

A relazione di: Bongioanni, Chiorino

Premesso che:

- il Decreto Legge 78/2010 convertito con modificazioni dalla L. 30 luglio 2010, stabilisce all'art. 6, comma 2 che *"a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto la partecipazione agli organi collegiali, anche di amministrazione, degli enti, che comunque ricevono contributi a carico delle finanze pubbliche, nonché la titolarità di organi dei predetti enti è onorifica; essa può dar luogo esclusivamente al rimborso delle spese sostenute ove previsto dalla normativa vigente; qualora siano già previsti i gettoni di presenza non possono superare l'importo di 30 euro a seduta giornaliera. La violazione di quanto previsto dal presente comma determina responsabilità erariale e gli atti adottati dagli organi degli enti e degli organismi pubblici interessati sono nulli. Gli enti privati che non si adeguano a quanto disposto dal presente comma non possono ricevere, neanche indirettamente, contributi o utilità a carico delle pubbliche finanze, salva l'eventuale devoluzione, in base alla vigente normativa, del 5 per mille del gettito dell'imposta sul reddito delle persone fisiche. La disposizione del presente comma non si applica agli enti previsti nominativamente dal decreto legislativo n. 300 del 1999 e dal decreto legislativo n. 165 del 2001, e comunque alle università, enti e fondazioni di ricerca e organismi equiparati, alle camere di commercio, agli enti del servizio sanitario nazionale, agli enti indicati nella tabella C della legge finanziaria ed agli enti previdenziali ed assistenziali nazionali, alle ONLUS, alle associazioni di promozione sociale, agli enti pubblici economici individuati con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze su*

proposta del Ministero vigilante, nonché alle società.”;

- l'art. 5 della L.R. 7 maggio 2013, n. 8 e s.m.i., ha previsto la Fusione della Tenuta Cannona s.r.l. e di CreSO s.c.r.l. nella Fondazione costituita nell'ambito della ricerca e dell'innovazione in agricoltura (Agrion);

- la DGR n. 49-7404 del 7/04/2014, in attuazione dell'art. 5 della L.R. 8/2013, ha approvato la Partecipazione della Regione Piemonte in qualità di fondatore dell'Ente di cui trattasi;

- la Fondazione è provvista di personalità giuridica in forza della Determinazione Dirigenziale del settore regionale “Attività Negoziale e Contrattuale, Espropri - Usi Civici” n. 59 del 19 marzo 2015 ed è iscritta presso il Registro Regionale centralizzato delle Persone Giuridiche al n. 1189;

- con Dgr. n. 30 - 5793 del 20/10/2017, in ossequio al disposto normativo di cui all'art. 6, comma 2, del decreto legge n. 78/2010 (convertito nella legge n. 122/2010 e s.m.i.), la Giunta regionale ha fornito al rappresentante regionale di esprimersi favorevolmente, nell'Assemblea ordinaria dei soci del 20/10/2017 *sulla proposta di attribuire al Presidente della Fondazione un emolumento annuo lordo fissato in massimo euro 25.000,00 su base annua e a ciascun amministratore avente diritto, escluso il Presidente, un emolumento annuo lordo fissato in massimo euro 2.500,00 su base annua rispetto alle voci inserite nel Bilancio di previsione 2017, importi individuati nella proposta del Consiglio di amministrazione in considerazione delle attribuzioni e delle attività svolte dal presidente e dagli amministratori come esposto nella relazione del Presidente agli atti della Direzione Agricoltura”;*

- con DGR n. 21 - 2850 del 05/02/2021 ha dato indirizzo al rappresentante regionale di esprimersi favorevolmente sulla proposta di confermare al Presidente della Fondazione un compenso annuo lordo fissato in massimo euro 25.000,00 su base annua;

- con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 29 luglio 2019, pubblicato in GU n. 209 del 6 – 09 – 2019 recante: *“Individuazione delle fondazioni e associazioni aventi per oggetto statutario lo svolgimento o la promozione di attività di ricerca scientifica [...]”*, Agrion è stata inserita nell'elenco, allegato al decreto, all'interno del quale sono state individuate le fondazioni e le associazioni riconosciute aventi per scopo statutario lo svolgimento o la promozione di attività di ricerca scientifica;

- la DGR n. 8-1015 del 22/4/2025 ha dato indirizzo al rappresentante regionale di esprimersi favorevolmente, nell'Assemblea straordinaria dei soci del 29/5/2025, all'approvazione dello statuto attualmente vigente;

- La L. R. 3/2025 ha modificato l'art. 5 della legge regionale 7 maggio 2013, n. 8 (Legge finanziaria per l'anno 2013) comma 1 lettera a), attribuendo alla Fondazione nuove finalità di ricerca afferenti alle “[...] interconnessioni con l'ambiente e i cambiamenti climatici [...]”;

- gli artt.1, 2, 3bis e 3 ter della L.R. 3 settembre 1991, n. 43 recante “Nuova disciplina dell'Istituto di Ricerche Economico e Sociali del Piemonte I.R.E.S.. Abrogazione legge regionale 18 febbraio 1985, n. 12” disciplinano la natura e le funzioni di IRES Piemonte e in particolare stabiliscono che I.R.E.S. Piemonte svolge attività istituzionale di ricerca a supporto della Giunta e del Consiglio regionale, in particolare in materia di programmazione socio-economica, territoriale e di analisi e valutazione delle politiche;

- l'art. 28 della medesima L.R. 3 settembre 1991, n. 43 stabilisce che “I compensi degli organi dell'I.R.E.S. sono determinati con deliberazione della Giunta regionale nel rispetto dei limiti massimi definiti dalla vigente normativa nazionale in materia.”;

- con Deliberazione della Giunta Regionale 21 settembre 2015, n. 11-2116 sono stati determinati i compensi degli organi dell'Istituto di Ricerche Economico Sociali del Piemonte (I.R.E.S.) attualmente vigenti riconoscendo al Presidente un compenso di euro 6.972,17.

Dato atto che:

- ai sensi dell'art. 6, comma 2 del Decreto Legge 78/2010 convertito con modificazioni dalla L. 30 luglio 2010, è possibile riconoscere un compenso agli organi degli enti e fondazioni di ricerca e organismi equiparati;

- a seguito di un approfondimento svolto dalla Direzione regionale “Agricoltura e cibo”, come da

nota prot. n. 29265 del 19/12/2025 agli atti della Direzione , è stata svolta un'analisi su un *dataset* di enti regionali e statali, costituito dalle società partecipate regionali, atl regionali, fondazioni di ricerca per cui sono disponibili i dati pertinenti, utilizzando i fattori bilancio, valore della produzione e numero di dipendenti di tali enti, attraverso l'utilizzo di un modello lineare;

-da tale analisi è emerso, quale compenso congruo dei presidenti degli enti di ricerca piemontesi, il valore lordo su base annua di € 34.000,00;

- pertanto, si ritiene possa essere riconosciuto ai presidenti degli enti di ricerca piemontesi esistenti un compenso lordo su base annua di € 34.000,00, considerato che tale importo risulta altresì coerente con la necessità di impegno professionale nell'espletamento dell'incarico in esame;

-considerate le disposizioni in premessa richiamate, gli enti di ricerca piemontesi attualmente esistenti sono Fondazione Agrion e IRES Piemonte;

- di conseguenza, la Fondazione Agrion e I.R.E.S.Piemonte rientrano nella deroga in materia di riduzione dei costi degli apparati amministrativi prevista dall'art. 6, comma 2, del decreto legge n. 78/2010, come convertito nella legge n. 122/2010 e s.m.i., secondo cui *"La disposizione del presente comma non si applica agli [...] enti e fondazioni di ricerca;*

- quindi, può essere riconosciuto ai **Presidenti della Fondazione per la ricerca e l'innovazione in agricoltura (Agrion) e di I.R.E.S. Piemonte**, un emolumento lordo onnicomprensivo su base annua fissato in € 34.000,00, comprensivo della quota incentivante di cui all'art. 8 della l.r. n.2/2010, demandando a successivi eventuali provvedimenti l'attuazione della presente deliberazione, tenuto conto delle specifiche fattispecie degli enti citati.

Ritenuto, pertanto, alla luce delle risultanze istruttorie sopra esposta, di:

-riconoscere, ai sensi del Decreto Legge 78/2010 convertito con modificazioni dalla L. 30 luglio 2010, art. 6, comma 2, ai presidenti degli enti di ricerca piemontesi un compenso lordo su base annua di € 34.000,00, comprensivo della quota incentivante di cui all'art. 8 della l.r. n.2/2010;

- conseguentemente, di determinare, **quale compenso dei Presidenti della Fondazione per la ricerca e l'innovazione in agricoltura (Agrion) e di I.R.E.S. Piemonte**, enti di ricerca piemontesi, un emolumento lordo onnicomprensivo su base annua fissato in € 34.000,00, comprensivo della quota incentivante di cui all'art. 8 della l.r. n.2/2010, demandando a successivi eventuali provvedimenti l'attuazione della presente deliberazione, tenuto conto delle specifiche fattispecie degli enti citati.

Visto il Decreto Legge 78/2010 convertito con modificazioni dalla L. 30 luglio 2010.

Attestato che, ai sensi della DGR n. 8-8111 del 25 gennaio 2024 ed in esito all'istruttoria sopra richiamata, il presente provvedimento non comporta effetti diretti né prospettici sulla gestione finanziaria, economica e patrimoniale della Regione Piemonte, in quanto i compensi sono a carico degli enti in oggetto e quindi non derivano oneri a carico della Regione Piemonte.

Attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della D.G.R. n. 8-8111 del 25 gennaio 2024.

Tutto ciò premesso, la Giunta regionale, unanime

delibera

- di riconoscere, ai sensi del Decreto Legge 78/2010 convertito con modificazioni dalla L. 30 luglio 2010, art. 6, comma 2, ai presidenti degli enti di ricerca piemontesi un compenso lordo su base annua di € 34.000,00, comprensivo della quota incentivante di cui all'art. 8 della l.r. n.2/2010;

- conseguentemente di determinare, in merito a compenso dei Presidenti della Fondazione per la ricerca e l'innovazione in agricoltura (Agrion) e di I.R.E.S. Piemonte, enti di ricerca piemontesi, un emolumento lordo onnicomprensivo su base annua fissato in € 34.000,00, comprensivo della quota incentivante di cui all'art. 8 della l.r. n.2/2010, demandando a successivi eventuali provvedimenti l'attuazione della presente deliberazione, tenuto conto delle specifiche fattispecie degli enti citati;

- che il presente provvedimento non comporta effetti diretti né prospettici sulla gestione finanziaria, economica e patrimoniale della Regione Piemonte, come attestato in premessa.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul BU della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della l.r. 22/2010.